



SIMONE BRESSAN

NOTAIO

N. 4692 Rep.

N. 3870 Racc.

ATTO COSTITUTIVO
DI IMPRESA SOCIALE NELLA FORMA DI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di agosto
(24 agosto 2021).

In comune di Venezia, nel mio studio in via San Donà n. 376.

Davanti a me dott. Simone Bressan, Notaio iscritto presso il Collegio
Notarile di Venezia, con sede in Mestre,

- **PATERAKIS Leonidas**, nato ad Atene (Grecia) il 14 dicembre 1975
domiciliato in Venezia, Chirignago, Via Oriago n. 14, codice fiscale: PTR
LDS 75T14 Z115V, cittadino greco,

- **BOSCOLO Andrea**, nato a Venezia il 13 marzo 1976, domiciliato in
Venezia, Mestre, Quartiere San Giuseppe n. 24, codice fiscale: BSC NDR
76C13 L736M, cittadino italiano,

i quali intervengono al presente atto, oltre che in nome proprio, anche in
nome e per conto della Società:

-- "**FABLAB VENEZIA S.R.L.**" con sede legale in Venezia, Sestiere
Cannaregio n. 5904, con capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila) i.v.,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Venezia Rovigo: 04206720270, numero REA: VE - 375075, società di
diritto italiano costituita in Italia, quali rispettivamente Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato - legali rappresentanti
della predetta Società, provvisti dei necessari poteri,

- **CECCHETTO Stefano**, nato a Venezia il 12 novembre 1954, domiciliato in
Venezia, Castello n. 2862, codice fiscale: CCC SFN 54S12 L736H, cittadino
italiano,

- **DONA' Margherita**, nata a Venezia il 20 settembre 1989, domiciliata in
Venezia, Carpenedo, via Bissuola n. 67, codice fiscale: DNO MGH 89P60
L736T, cittadina italiana,

- **SPILLER Andrea**, nato a Ivrea (TO) il 21 maggio 1978, domiciliato in
Verona, Vicolo Balena n. 4, codice fiscale: SPL NDR 78E21 E379N
cittadino italiano,

- **MENEGALDO Alberta**, nata a Treviso il 26 agosto 1990, domiciliata in
Mogliano Veneto, Via Monte Cristallo n. 1, codice fiscale: MNG LRT 90M66
L407Z, cittadina italiana,

- **ROCCO Roberta**, nata a Venezia il 21 marzo 1965, domiciliata in
Venezia, Favaro Veneto, Via Vice Brigadiere Cristiano Scantamburlo n. 10,
codice fiscale RCC RRT 65C61 L736G, cittadina italiana.

Persones della cui identità personale sono certo, i quali dichiarano e
convengono quanto segue:

Art. I - E' costituita fra la società "FABLAB VENEZIA S.R.L.", BOSCOLO
Andrea, PATERAKIS Leonidas, CECCHETTO Stefano, MENEGALDO
Alberta, DONA' Margherita, ROCCO Roberta e SPILLER Andrea, una
impresa sociale ai sensi del D.Lgs n. 112/2017 nella forma di società a
responsabilità limitata sotto la denominazione "**PROSSIMI SRL IMPRESA
SOCIALE**"; trattandosi di impresa sociale, e pertanto di ente del terzo
settore, la società potrà utilizzare la dicitura "ente del terzo settore" o
l'acronimo "ETS" nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs n. 117/2017.

REGISTRATO A

VENEZIA

Il 24 agosto 2021

al n. 22416 serie 1T

Euro 356,00

Art. II - Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge e sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- "FABLAB VENEZIA S.R.L." una quota di nominali Euro 1.600 (milleseicento), pari al 16% (sedici per cento) del capitale sociale,
- BOSCOLO Andrea una quota di nominali Euro 2.200 (duemiladuecento), pari al 22% (ventidue per cento) del capitale sociale,
- PATERAKIS Leonidas una quota di nominali Euro 2.200 (duemiladuecento), pari al 22% (ventidue per cento) del capitale sociale,
- MENEGALDO Alberta una quota di nominali Euro 1.400 (millequattrocento), pari al 14% (quattordici per cento) del capitale sociale,
- SPILLER Andrea una quota di nominali Euro 1.000 (mille), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale,
- DONA' Margherita una quota di nominali Euro 800 (ottocento), pari all'8% (otto per cento) del capitale sociale,
- ROCCO Roberta una quota di nominali Euro 400 (quattrocento), pari al 4% (quattro per cento) del capitale sociale,
- CECCHETTO Stefano una quota di nominali Euro 400 (quattrocento), pari al 4% (quattro per cento) del capitale sociale.

Si dà atto che l'intero capitale sociale è stato versato dai soci costituenti all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, a mezzo di:

* un assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca Unicredit SpA in data 19 agosto 2021 n. 7404862160-07, dell'importo di Euro 1.600 (milleseicento);

* un assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca Unicredit SpA in data 19 agosto 2021 n. 7404862159-06, dell'importo di Euro 2.200 (duemiladuecento);

* un assegno postale vidimato, non trasferibile, in data 23 agosto 2021 n. 0657529238-02, dell'importo di Euro 2.200 (duemiladuecento);

* un assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca ICCREA Banca in data 19 agosto 2021 n. 4083708733-00, dell'importo di Euro 1.400 (millequattrocento);

* un vaglia postale, non trasferibile, in data 6 agosto 2021 n. 0370074367-00, dell'importo di Euro 1.000 (mille);

* un assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca Bepobank in data 13 agosto 2021 n. 5111366391-01, dell'importo di Euro 800 (ottocento);

* un assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca Intesa Sanpaolo SpA in data 20 agosto 2021 n. 3112347228-03, dell'importo di Euro 400 (quattrocento);

* un assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca Unicredit SpA in data 16 agosto 2021 n. 7403036746-01, dell'importo di Euro 400 (quattrocento).

Art. III - L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto, che viene approvato dai soci nel testo seguente:

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- OGGETTO E ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

Art. 1) DENOMINAZIONE

È costituita, senza scopo di lucro, una impresa sociale nella forma di

società a responsabilità a limitata sotto la denominazione: _____

"PROSSIMI SRL IMPRESA SOCIALE". _____

Trattandosi di impresa sociale, e pertanto di ente del terzo settore, la società potrà utilizzare la dicitura "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs n. 117/2017. _____

Art. 2) SEDE E DURATA

1. La società ha sede legale in Venezia, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale. _____

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. _____

3. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci. _____

4. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci. _____

Art. 3) ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

1. La società non ha scopo di lucro e pertanto destinerà gli utili e gli avanzi di gestione (che non possono essere distribuiti, se non nei limiti consentiti dalla normativa vigente) allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. _____

2. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dal vigente statuto è a tal fine vietata la distribuzione - anche in forma indiretta, con le specifiche presunzioni di cui all'art. 3 comma 2 lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 112/2017 - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. _____

3. Una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata: _____

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -
b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. _____

4. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente comma 3 lettera a). _____

Art. 4) OGGETTO

1. La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Precisamente, la società ha per oggetto le attività di cui alle seguenti lettere dell'art. 2 del D.lgs. n. 112/2017:

d) l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Società, in particolare, rivolgendosi al settore della formazione e dell'ambiente, ha per oggetto la formazione intesa come strumento di conoscenza per:

* agire con consapevolezza nell'ecosistema digitale;

* costruire nuove opportunità e professionalità nel mondo del lavoro;

* abilitare produzioni più sostenibili e responsabili;

* la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

* lo sviluppo di nuove pratiche formative in grado di proporre modalità d'azione virtuose per rispondere alla crisi ambientale e alle difficoltà sociali contemporanee;

* supportare la creazione di nuovo valore umano attraverso l'uso della tecnologia;

* promuovere l'inclusività, lo sviluppo di soluzioni personalizzate attraverso l'implementazione di una cultura digitale diffusa.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse.

La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. La attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via stabile e principale.

E' espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente, non nei confronti del pubblico e non con carattere di professionalità - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito e comunque quanto sia per legge consentito solo a soggetti muniti di

particolari requisiti non posseduti dalla società), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio.

Deve intendersi espressamente esclusa dall'oggetto sociale qualsiasi attività di natura specificatamente professionale e/o specialistica per il cui esercizio sia comunque richiesta una qualsiasi forma di abilitazione, autorizzazione o titolo che la società, anche in persona dei propri amministratori non possenga.

TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI

Art. 5) CAPITALE

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) ed è diviso in quote anche di diverso ammontare.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti; nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente esso potrà essere aumentato anche a titolo gratuito.

3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

5. L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

In caso di diniego di ammissione l'istante potrà investire del relativo provvedimento l'assemblea dei soci (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 112/2017).

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti; la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto nel rispetto delle norme che regolano la raccolta del risparmio.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

Art. 7) CONFERIMENTI

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del codice civile.

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

3. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

4. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

Art. 8) PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il rapporto sociale è regolato secondo il principio di non discriminazione (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 112/2017).

3. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 9) TRASFERIMENTO INTER VIVOS

1. Le quote sociali sono liberamente trasferibili.

Art. 10) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

1. In caso di morte di un socio, la partecipazione del socio defunto si accresce automaticamente ai soci superstiti in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. I soci superstiti sono obbligati a liquidare agli eredi o legatari la quota del socio defunto entro sei mesi dalla data del decesso, al valore determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 13 del vigente statuto.

Art. 11) RECESSO

Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 12) ESCLUSIONE

1. Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa: —
- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; —
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

2. L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso. —

3. L'esclusione di un socio, del cui provvedimento è investita fin dall'origine l'assemblea dei soci, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 112/2017).

4. I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 13 del presente statuto.

5. Qualora non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

Art. 13) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

1. In caso di recesso o esclusione di un socio, rispettivamente il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione al valore nominale, se sussistente al momento del recesso o della esclusione, in base al bilancio della società, rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3 del D. Lgs. 112/2017.

Art. 14) DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso apposita sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis secondo comma c.c..

2. Si richiama quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 112/2017; in particolare le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della Società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI

Art. 15) COMPETENZA

Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, del bilancio sociale e l'eventuale distribuzione degli utili ove consentita;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 112/2017 ovvero nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile e dell'art. 11 del D.Lgs. n. 155/2006;

d) la determinazione del compenso degli amministratori e dell'organo di controllo;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;

i) l'esclusione di un socio;

l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 16) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g) del precedente art. 15 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più

amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 17) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail, con relativa conferma di ricevimento, da spedirsi ai soci ed ai membri dell'organo di controllo, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. È consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori ed i membri dell'organo di controllo, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

DIRITTO DI INTERVENTO. 6. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci.

7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, rilasciata ad un soggetto anche non socio. Le deleghe sono conservate dalla società.

8. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

DIRITTO DI VOTO. 9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. 11. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. 13. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g) del precedente art. 15 nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

15. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

16. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

VIDEOCONFERENZA. 17. L'assemblea potrà riunirsi anche in video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare:

- dovrà essere consentito al Presidente, anche a mezzo di un Ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- dovrà essere consentito al Segretario od al Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, o le diverse modalità di collegamento, nel rispetto delle condizioni sopra elencate, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario od il Notaio verbalizzante.

VERBALIZZAZIONE. 18. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

19. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) del precedente art. 15 deve essere redatto da un notaio.

Art. 18) CONSULTAZIONE SCRITTA

CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori e membri dell'organo di controllo, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale

- sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto. —
3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario. —
 4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione. —
 5. Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale. —
 6. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa. —
 7. Ogni socio, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 15 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. —
 8. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci. —
 9. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società. —

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 19) ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata alternativamente:
 - da un Amministratore Unico;
 - da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.
2. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. —
3. I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni. —
4. Gli amministratori sono rieleggibili. —
5. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile. —

I rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni non possono assumere la Presidenza dell'impresa sociale e precisamente non possono assumere la carica di Amministratore

Unico, di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Consigliere delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli Amministratori dovranno inoltre essere in possesso di tutti i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non aver subito condanne penali;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

6. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20) POTERI

1. L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti dalla esclusiva competenza della decisione dei soci.

2. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, e uno o più Consiglieri Delegati, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai componenti dell'organo di controllo, se nominato.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo di telefax o e-mail, con relativa conferma di ricevimento, da spedire almeno cinque giorni prima (in caso di urgenza almeno due giorni prima) della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominato.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente eccezion fatta per il caso in cui il Consiglio sia composto da soli due membri.

7. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza od in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o

prendere visione dei documenti relativi. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione per la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

8. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 18, commi da 1 a 9 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

9. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

10. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

Art. 22) RAPPRESENTANZA LEGALE

1. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Delegato nei limiti della delega.

2. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Art. 23) RIMBORSO SPESE

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un compenso annuo in occasione della nomina o con apposita decisione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 112/2017 e comunque della normativa vigente in materia di impresa sociale. Nel rispetto dei medesimi limiti all'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

TITOLO V: CONTROLLI

Art. 24) ORGANO DI CONTROLLO

1. Deve essere nominato con decisione dei soci un Organo di Controllo interno.

La nomina dell'Organo di controllo interno è regolata dall'art. 10 del D. Lgs. 112/2017 e dal presente Statuto fatte salve eventuali disposizioni più restrittive in materia di Società a responsabilità limitata.

L'Organo di Controllo interno potrà essere monocratico (Sindaco Unico) ovvero, in alternativa, pluripersonale (Collegio Sindacale), secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

Si richiama quanto previsto dall'art. 11 comma 4 lett. B del D.Lgs.112/2017.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla società a responsabilità limitata, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

6. I membri dell'organo di controllo devono possedere requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile; essi devono inoltre essere in possesso di tutti i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non aver subito condanne penali;
- accertata esperienza nelle attività di controllo delle imprese sociali o delle società a responsabilità limitata;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Art. 25) CONTROLLO DEI SOCI

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

2. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

TITOLO VI: BILANCIO

Art. 26) ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine fino ad ulteriori sessanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile, ove ciò sia consentito dalla vigente normativa in materia di impresa sociale.

4. Negli stessi termini l'Organo amministrativo deve, inoltre, redigere, far approvare dai soci e depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida

adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. —

5. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione non potranno essere distribuiti e sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della società impresa sociale stessa, salvo quanto diversamente stabilito all'art. 3 del vigente Statuto. —

6. E' altresì vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 112/2017. —

7. E' altresì vietata la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) dell'art 3 del D. Lgs. 112/2017. —

8. Una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D. Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante. —

————TITOLO VII: LAVORATORI E DESTINATARI ATTIVITA'————

—Art. 27) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELL'ATTIVITA'—

1. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 112/2017, l'assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo adotta un regolamento aziendale che stabilisca e regoli adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società, i quali saranno congiuntamente denominati "Amici di Prossimi". —

Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 112/2017. —

In ogni caso è consentita, senza diritto di voto, la partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione di decisioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, con i seguenti limiti e nelle seguenti modalità: —

- l'interessato deve aver preventivamente comunicato all'Organo amministrativo all'indirizzo PEC risultante dal registro imprese il proprio interesse ad essere informato dello svolgimento delle riunioni;
- detta manifestazione di interesse deve essere ripetuta per ciascuna riunione assembleare e non può intendersi tacitamente rinnovata;
- all'interessato verrà dato avviso dello svolgimento della riunione, nelle medesime modalità previste per la comunicazione ai soci dell'avviso di convocazione;
- l'interessato deve aver fornito tutti i recapiti allo scopo necessari.

Art. 28) LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

1. I lavoratori della società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Società dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

2. Nella Società è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La Società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017

TITOLO VIII: SCIoglimento, LIQUIDAZIONE,

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE DI AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 29) SCIoglimento

1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

Art. 30) LIQUIDAZIONE

1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

2. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

3. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017, e' devoluto, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D. Lgs. 112/2017 secondo quanto verrà stabilito dall'assemblea dei soci nei limiti delle inderogabili disposizioni di legge pro tempore vigenti.

4. E' in ogni caso vietato ripartire altri fondi e riserve tra i soci alla cessazione del rapporto sociale.

—Art. 31) TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI— —AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO—

1. La trasformazione, la fusione e la scissione deve essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

—Art. 32) PROCEDURE CONCORSUALI—

1. In caso di insolvenza, si verificherà l'assoggettamento dell'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 112/2017.

2. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale e' devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8 del D. Lgs. 112/2017.

—Art. 33) FUNZIONI DI MONITORAGGIO, RICERCA E CONTROLLO—
La Società è soggetta alle attività ispettive, di monitoraggio, ricerca e

controllo di cui all'art. 15 del D. Lgs. 112/2017.

TITOLO IX: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33) ARBITRO

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e membri dell'organo di controllo, ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società.

2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

3. Si applica in ogni caso quanto previsto inderogabilmente dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, membri dell'organo di controllo, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

Art. 35) RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di impresa sociale nella forma di società a responsabilità limitata.

Alle imprese sociali si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 112/2017, nonché, in quanto compatibili con le disposizioni del suddetto decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la specifica forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita."

Art. IV - Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione di tre membri, che resteranno in carica fino a revoca o dimissioni.

Vengono nominati MENEGALDO Alberta, Presidente, e BOSCOLO Andrea e PATERAKIS Leonidas, Consiglieri.

Ai nominati amministratori non spetterà alcun compenso per l'esecuzione del loro mandato. Agli stessi potranno essere corrisposte somme a titolo di rimborso spese e trasferta. Al termine del rapporto non sarà dovuta alcuna somma a titolo di trattamento di fine mandato.

Gli Amministratori chiedono, ai sensi dell'art. 2383 quarto comma Cod. Civ., richiamato dall'art. 2475 secondo comma Cod. Civ., l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese competente e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Cod. Civ. o da altre norme di legge. Delegano ad espletare l'adempimento il notaio rogante.

Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 (duemilaventuno) viene nominato quale Sindaco Unico:

- **VESCO Antonio**, nato a Sandrigo (VI) l'1 settembre 1960, domiciliato in Sandrigo (VI), via Monte Grappa n. 26, codice fiscale: VSC NTN 60P01

H829K, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Legali del conti n. 114568 con provvedimento del 31 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2000, avente i requisiti di legge e di statuto.— Il compenso del sindaco viene stabilito nel minimo delle vigenti tariffe professionali, salvo diverso accordo tra le Parti.—

Ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, il sindaco testè nominato ha debitamente provveduto a rendere noto l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente da esso ricoperti presso altre società.—

I nominati amministratori dichiarano di aver preventivamente appurato l'accettazione della carica da parte del suddetto sindaco e l'assenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, e incaricano il Notaio rogante di curare, presso il competente registro imprese, il relativo adempimento contestualmente all'iscrizione del presente atto costitutivo.—

Delegano quindi ad espletare l'adempimento il notaio rogante.—

Art. V - Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, le Parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della Società è il seguente:—

* Venezia, Marghera, via delle Industrie n. 9.—

Art. VI - Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà in data 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).—

Art. VII - L'organo amministrativo viene espressamente delegato all'incasso della somma come sopra versata per deposito dell'intero del capitale sociale procedendo a tutti gli adempimenti conseguenti anche mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla Società.—

Art. VIII - Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto, che si indicano approssimativamente in Euro 3.000 (tremila) sono a carico della Società.—

Trattamento dei dati personali - Le Parti dichiarano:—

- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati, pubblicata sul sito internet dello studio notarile (reperibile al link: <http://www.notaibressan.it/privacy>),—

- di averla compresa,—

- di prestare il proprio consenso affinché il notaio rogante ne tratti e conservi i dati personali, anche ove appartenenti a categorie particolari, nelle modalità previste dalla suddetta informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia.—

Di questo atto, da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato su cinque fogli per diciannove facciate, ho dato lettura alle Parti che lo approvano.—

E' sottoscritto alle ore tredici.—

Firmato da: BOSCOLO Andrea, PATERAKIS Leonidas, CECCHETTO Stefano, DONA' Margherita, MENEGALDO Alberta, ROCCO Roberta e SPILLER Andrea, Simone BRESSAN (L.S.)—

Certifico io sottoscritto Dott. Simone Bressan, Notaio in Mestre, iscritto al Distretto Notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti. Si rilascia alla Parte per uso fiscale in esenzione da imposta di bollo.